ALLEGATO A

PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI

Progetto: Realizzazione parco fotovoltaico della potenza nominale di 2,911 MWp

Comune: Leinì

Proponente: Piemonte Eguzki 1 s.r.l.

Presentato per la fase di Valutazione ex. art. 12 Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 L'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinata al rispetto integrale, da parte del proponente, delle seguenti prescrizioni per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali

- 1. Il Comune nell'ambito del progetto esecutivo e del permesso di costruire dovrà verificare che siano stati presentati e concordati con ARPA i piani di monitoraggio di cui ai punti 15 e 16.
- 2. Per quanto concerne l'interferenza con le aree ad elevata pericolosità geomorfologica (aree 3b della carta di sintesi) si rimanda a quanto previsto dalla circolare PGR 8 maggio 1996 n. 7LAP del PRGC.

Prescrizioni per la realizzazione dell'opera

3. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale.

Organizzazione dei cantieri

- 4. Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri, l'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale. L'impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc.).
- 5. In particolare, l'impresa sarà tenuta a sottoporre all'ARPA Piemonte una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato dei residui provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia.
 - L'impresa dovrà inoltre tenere conto che:
 - si dovrà procedere all'impermeabilizzazione temporanea, preferibilmente con appositi teli, delle aree di sosta delle macchine operatrici;
 - dovranno essere predisposte tutte le misure atte a scongiurare il rischio di sversamenti accidentali sul terreno di sostanze inquinanti (oli ed idrocarburi in genere, polveri e sfridi, residui bituminosi e cementizi ecc..) ed un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento.
 - particolare cura dovrà essere posta nella manutenzione e nel corretto funzionamento di ogni attrezzatura utilizzata, in particolare occorrerà effettuare periodicamente una manutenzione straordinaria dei mezzi d'opera e dovranno essere controllati giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
 - al termine dei lavori dovranno essere smaltiti tutti i rifiuti di cantiere.
- 6. Dovrà essere ridotta ai minimi termini la dispersione delle polveri in atmosfera attraverso:
 - una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
 - un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima dell'inserimento sulla viabilità ordinaria:
 - una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri.

Rumore

7. L'impresa sarà tenuta a seguire inoltre le seguenti indicazioni per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere:

- occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni;
- occorrerà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora;
- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
- uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati;
- lavorazioni effettuate preferibilmente nel periodo diurno;
- 8. Dovranno essere impiegate macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente da almeno tre anni alla data di esecuzione dei lavori. L'impresa dovrà altresì privilegiare l'utilizzo di:
 - macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;
 - impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

Viabilità di cantiere

9. La viabilità da utilizzare in fase di cantiere dovrà essere esclusivamente quella descritta in progetto.

Suolo e sottosuolo

- 10. La nuova topografia che si verrà a creare a seguito della realizzazione dei manufatti in progetto non dovrà modificare in senso peggiorativo il reticolo di deflusso delle acque superficiali di ruscellamento. Pertanto dovrà essere attentamente ripristinata la circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali per escludere fenomeni di erosione superficiale e incanalata.
- 11. Realizzazione di semplici fossatelli di guardia (o ripristino degli esistenti) in prossimità dei principali impluvi per canalizzare i deflussi superficiali in occasione di eventi di particolare intensità o durata.

Paesaggio

- 12. La siepe di mascheramento dovrà essere composta da flora arbustiva autoctona a fioritura sia precoce che tardiva. Dovranno essere previsti interventi di gestione programmati per evitare il degrado della medesima.
- 13. Tenuto conto delle caratteristiche dei siti interessati siano posti in essere tutti gli accorgimenti e modalità esecutive atte a ridurre l'impatto paesaggistico degli interventi sul contesto interessato, sia in corso d'opera che a fine lavori. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nell'effettuare gli interventi di rinaturalizzazione degli ambiti interessati, da effettuarsi già in corso d'opera.

Fauna

14. La recinzione dovrà essere lasciata sollevata 20 cm da terra al fine di consentire il transito della fauna

Prescrizioni per il monitoraggio

- 15. Dovrà essere effettuato un monitoraggio della fertilità come stabilito nelle Linee guida per il monitoraggio del suolo, D.D. n.1035 del 27/09/2010 del Servizio Agricoltura della Regione Piemonte: si richiede che i suddetti monitoraggi abbiano frequenza, tempistica e metodologia indicate nella suddetta D.D.
- 16. Per quanto concerne la vegetazione dovrà essere definito nei dettagli, prima dell'inizio dei lavori un piano di monitoraggio per la verifica del mantenimento delle condizioni qualitative della vegetazione e dell'efficacia degli interventi di ripristino effettuati. Tale programma dovrà

adeguatamente verificare l'attecchimento dei tipi vegetazionali eventualmente ripristinati, al fine di garantire la manutenzione ed il ripristino delle eventuali fallanze del verde che verrà messo a dimora.

Inoltre il proponente è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- 17. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Servizio VIA dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- 18. Dovranno essere trasmessi in formato elettronico ad Arpa Piemonte, le comunicazioni, le relazioni e i rapporti di prova relativamente ai monitoraggi di cui ai punti precedenti